



Riviera, 19 luglio 2018

Messaggio Municipale no. 14/2018

MODIFICA DELLO STATUTO DELL'ENTE REGIONALE PER LO SVILUPPO BELLINZONESE E VALLI

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

abbiamo il piacere di sottoporvi, per approvazione, la modifica di alcuni articoli dello statuto dell'Ente Regionale per lo sviluppo Bellinzonese e Valli.

1. PREMESSA

L'Ente Regionale per lo Sviluppo del Bellinzonese e Valli (ERS-BV) si occupa dell'implementazione della politica economica regionale, come previsto dalla Legge federale sulla politica regionale e dalla relativa Legge cantonale di applicazione. L'Ente è stato costituito nel novembre del 2010 ed è stato formalmente riconosciuto dal Consiglio di Stato (CdS) in data 23 febbraio 2011. A livello operativo, l'Agenzia (ARS-BV) è entrata in funzione a partire dal 1° ottobre 2011 ed ha sede a Biasca, in Via Parallela 3. Fra i suoi compiti principali ritroviamo i seguenti:

- **compiti generali:** fungere da sportello regionale di consulenza per l'applicazione della legge sulla politica regionale; assicurare l'informazione sugli obiettivi generali della convenzione di programma sottoscritta con la SECO; garantire il flusso di informazioni tra gli attori del territorio e le piattaforme tematiche; recepire, promuovere e coordinare proposte e progetti; catalizzare gli impulsi dei centri e concretizzarli a favore di tutta la regione;
- **compiti specifici** riguardano invece l'accompagnamento e il sostegno a promotori: messa in rete di questi ultimi con i Comuni ed il Cantone; contribuire all'elaborazione di studi di fattibilità e all'approfondimento di diversi aspetti attinenti ai progetti; messa a punto di progetti definitivi; allestimento dei dossier da presentare al Cantone; accompagnamento nella fase realizzativa;
- **partecipazione alle filiere e a progetti ad-hoc**, ad esempio: allestimento di una banca dati cantonale sui terreni e gli immobili industriali, Programma San Gottardo, masterplan Valle di Blenio, supporto ai Poli di Sviluppo, ecc.;
- **supporto al Consiglio direttivo (CD) dell'ERS-BV:** fungere da collegamento tra gli attori sul territorio, i Comuni, i Patriziati, il Cantone e l'ERS-BV; garantire l'allestimento della documentazione necessaria per la valutazione dei progetti sostenuti attraverso il

Fondo di Promovimento Regionale; fornire consulenza nell'ambito dei microprogetti, ecc.

- **salvaguardare e difendere gli interessi e le prerogative regionali;**
- **il ruolo di Commissione Regionale dei Trasporti (CRT) per il comprensorio delle Tre Valli e l'Agenzia dell'ERS-BV si occupa delle mansioni di segretariato (le attività della CRT 3V sono supportate e finanziate direttamente dai Comuni interessati).**

2. PERCHÉ È NECESSARIO MODIFICARE LO STATUTO?

La necessità di modificare lo statuto è nata soprattutto a seguito delle aggregazioni dei due nuovi Comuni nel comprensorio del Bellinzonese e Valli: la nuova Città di Bellinzona e il nuovo Comune di Riviera. L'assemblea dell'Ente è composta da 35 delegati in rappresentanza del Comune Polo, dei Distretti e dei Patriziati (ALPA). Con queste aggregazioni si rende necessario riequilibrare la rappresentanza del Comune polo, del Distretto di Bellinzona e dei due Comuni della Riviera. L'articolo 14 dello statuto definisce proprio la rappresentanza in seno all'assemblea dell'ERS-BV e perciò il Consiglio direttivo ha provveduto a proporre un adeguamento.

In aggiunta, alcuni Comuni avevano richiesto durante l'assemblea del 1.3.2012 la reintroduzione di una forchetta per i contributi comunali. Dando seguito alla promessa del Consiglio direttivo, si propone di adeguare l'articolo 10 in tal senso. Una seconda modifica di questo articolo riguarda l'adeguamento della base di calcolo alla popolazione residente permanente, in quanto la popolazione finanziaria non viene più calcolata (circolare SEL del 4 aprile 2012, v. p. 4).

Vista la necessità di modificare i due articoli sopra citati, il Consiglio direttivo coglie l'occasione per apportare due aggiornamenti ad altrettanti articoli (artt. 30 e 31). Questi cambiamenti non modificano la sostanza, ma sono puramente di tipo formale. Si tratta di aggiornare il numero di un articolo della Legge organica comunale citata all'art. 30 e la denominazione dell'Organizzazione turistica regionale all'art. 31.

Con lettera del 6.9.2017, il Consiglio direttivo ha chiesto ai Comuni di valutare attentamente queste proposte di modifiche e di farci pervenire eventuali osservazioni. Le risposte di tutti i Municipi del comprensorio sono state tutte positive (20 Municipi) e si è dunque sottoposto la trattanda all'assemblea dell'ERS-BV tenutasi il 22.11.2017 a Cadenazzo. Le risoluzioni:

- 1. Sono approvate le modifiche degli artt. 10, 14, 30 e 31 dello statuto.**
- 2. Il CD è incaricato di concludere la procedura di approvazione delle modifiche statutarie attraverso l'invio a tutti i Comuni per la ratifica da parte dei rispettivi Consigli comunali (art. 21).**

sono state approvate all'unanimità dall'assemblea dell'Ente.

Sulla base di queste considerazioni, preso atto dell'esito positivo della consultazione e della decisione assembleare favorevole (le modifiche sono state approvate all'unanimità con 21 voti), **il Consiglio direttivo dell'ERS-BV invita a voler sottoporre le proposte di modifica statutarie ai legislativi comunali, facendo il possibile affinché, per ragioni pratiche, il testo possa venire approvato così come formulato.**

3. COMMENTO ALLE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE

Di seguito vengono precisate, spiegate e motivate le modifiche statutarie (evidenziate in grassetto) decise dall'assemblea.

Art. 14 Composizione

1. *L'Assemblea si compone di 35 delegati (di norma Sindaci o membri di esecutivi) così suddivisi:*
 - **11 rappresentanti del Comune Polo**
 - **4 rappresentanti del Distretto di Bellinzona**
 - *5 rappresentanti del Distretto di Riviera*
 - *5 rappresentanti del Distretto di Leventina*
 - *5 rappresentanti del Distretto di Blenio*
 - *5 rappresentanti dei Patriziati, designati dall'Alleanza patriziale ticinese (ALPA)*
2. *(invariato)*

Commento

La modifica dell'art. 14 dello statuto concerne la composizione dei delegati all'assemblea. A seguito delle aggregazioni dei due nuovi Comuni si rende necessario adeguare la rappresentanza, in particolare per quanto attiene alla Città polo, in seno all'assemblea dell'ERS-BV.

A mente del Consiglio direttivo, l'ottimo equilibrio tra agglomerato urbano e valli, raggiunto con fatica durante la fase di costituzione dell'Ente, va perseguito e mantenuto. In questo senso, viene mantenuta e garantita la suddivisione dei seggi tra i distretti così come la conosciamo oggi: Bellinzonese (distretto e Città polo, compreso l'ex-Comune di Claro ora fusionato con Bellinzona): 15 seggi; distretto di Riviera: 5 seggi; distretto di Leventina: 5 seggi; distretto di Blenio: 5 seggi; ALPA: 5 seggi. **Questa distribuzione, condivisa da tutti i Comuni al momento della creazione dell'Ente, ha dato prova di un ottimo funzionamento e va pertanto mantenuta.**

Partendo da un'attribuzione per tutto il Bellinzonese di 15 seggi, risulta opportuno e necessario adattare il numero di delegati all'assemblea riservati alla Città polo e il numero di delegati attribuiti al resto del distretto di Bellinzona. Secondo l'articolo 14 dello statuto (v. tabella 1), la Città polo ha oggi diritto a 5 seggi, mentre il distretto di Bellinzona (esclusa la Città) a 10.

Tabella 1: Proposta distribuzione dei seggi (statuto ERS-BV, art. 14)

Distretto	Attuale	Nuovo
Comune Polo	5	11
Distretto di Bellinzona (senza la Città polo)	10	4
Distretto di Riviera	5	Invariato
Distretto di Leventina	5	Invariato
Distretto di Blenio	5	Invariato
ALPA	5	Invariato

A seguito della fusione tra i Comuni di Bellinzona, Camorino, Claro, Giubiasco, Gnosca, Gorduno, Gudo, Moleno, Monte Carasso, Pianezzo, Preonzo, Sant'Antonio e Sementina, il numero di abitanti della Città polo è cresciuto a 42'462¹. Facciamo notare che questa problematica non si pone per il Consiglio direttivo, in quanto la Città polo già dispone di 2 seggi su 7, ed il resto del distretto di Bellinzona unicamente di 1 seggio.

¹ Popolazione residente permanente al 31.12.2015. Foglio ufficiale 74/2016, venerdì 16 settembre 2016

Il calcolo dei seggi attribuiti in funzione del numero di abitanti (numero di abitanti del distretto di Bellinzona diviso il numero di seggi disponibili, ossia $53'863:15=3'590$ abitanti/per 1 seggio) indica che la Città polo ha diritto ad 11 delegati ($42'462:3'590=11.8$). Così facendo, agli altri 4 Comuni appartenenti al distretto di Bellinzona (Arbedo-Castione, Cadenazzo, Lumino e Sant'Antonino) sarebbero garantiti i rimanenti 4 seggi, senza nessuna modifica rispetto alla situazione attuale.

Con il passaggio dell'ex Comune di Claro alla Città, è stato proposto ed accettato che il seggio in quota distretto di Riviera venga attribuito al Comune di Biasca (ritenuto che il nuovo Comune di Riviera ne possiede già 3), a partire dal prossimo quadriennio, al momento del rinnovo dei poteri comunali e, di riflesso, assembleari.

A mente del CD, oltre ad essere opportuno procedere al summenzionato adeguamento, un altro vantaggio delle proposte così formulate consiste nel fatto che non vi saranno necessità di adeguamenti nell'assemblea fino a fine legislatura (gli attuali delegati in carica potranno restare fino alla fine del periodo di nomina 2016-2019), riservati ovviamente i casi di dimissioni oppure di nuove nomine da parte del Comune o Ente di riferimento (v. tabella allegata "Composizione dei Delegati 2016-2019).

Art. 10 Contributi

1. I Comuni membri attivi sono tenuti al pagamento di una quota annua procapite, stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo, che può variare da un minimo di fr. 1.- a un massimo di fr. 10.-. Fa stato il dato ufficiale più recente sulla popolazione residente permanente.

2. (invariato)

3. (invariato)

4. (invariato)

Commento

Una seconda proposta di modifica statutaria prende in considerazione l'art. 10 riguardante i contributi dei Comuni. Infatti, in occasione di una modifica statutaria di questo stesso articolo effettuata in passato, il CD aveva promesso di ritornare sulla questione, con la reintroduzione di un contributo compreso nella forchetta da fr. 1.- a fr. 10.-, ponendo quindi un tetto massimo pari a fr. 10.-, ciò a seguito della richiesta formulata da alcuni Comuni durante l'assemblea del 1.3.2012 ad Acquarossa. Rispettando la promessa fatta a suo tempo, il CD propone di reintrodurre questa forchetta così che i Comuni possano sentirsi maggiormente rassicurati per quanto attiene la soglia massima di spesa. Si coglie inoltre l'occasione per passare, quale base di calcolo, dal principio della popolazione finanziaria (non più calcolata), alla popolazione residente permanente (circolare SEL n.20120404-1).

Art. 30 Compiti dell'organo di revisione

Il mandato all'organo di revisione sarà assegnato secondo i disposti dell'art. 171a cpv. 2 e 4 della Legge organica comunale, del 10 marzo 1987, modificato il 07 maggio 2008 e dei disposti contenuti nelle direttive dipartimentali.

Il controllo esterno dovrà essere effettuato da persona o impresa di revisione abilitate quale perito revisore ai sensi degli art. 4 e 6 della Legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori, del 14 dicembre 2005 (LSR).

Commento

Per quanto attiene all'art. 30 dello statuto, il riferimento all'art. 171 cpv. 2 e 4 della Legge organica comunale deve essere aggiornato a "art. 171a cpv. 2 e 4".

Art. 31 Commissioni consultive

*Il Consiglio direttivo si avvale della consulenza di commissioni consultive permanenti. Della commissione turismo ed economia **fa parte almeno l'Organizzazione turistica regionale**. Della commissione territorio e mobilità fanno parte almeno le due commissioni regionali dei trasporti.*

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di designare ulteriori commissioni di supporto alla propria attività.

Commento

All'art. 31 si propone invece di sostituire la dicitura "gli enti turistici locali" con "l'Organizzazione turistica regionale". Infatti, con la modifica della Legge cantonale sul turismo, i 4 enti turistici locali di Bellinzona e dintorni, Biasca e Riviera, Leventina Turismo e Blenio Turismo si sono fusi in un unico Ente denominato Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino (OTR-BAT).

4. CONCLUSIONI

Con le modifiche proposte ed approvate all'unanimità dall'assemblea, l'ERS-BV disporrà di uno statuto adeguato ed aggiornato a seguito delle aggregazioni dei Comuni di Bellinzona e Riviera. **Per ragioni pratiche l'ERS-BV auspica che il testo possa essere ratificato dai legislativi comunali così come approvato dall'assemblea.**

4.1 Aspetti procedurali e formali

Quoziente di voto: è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (11) dei membri del Consiglio comunale (art. 61 cpv. 1 LOC).

4.2 Attribuzione del messaggio municipale

Si attribuisce alla Commissione delle petizioni l'esame del seguente messaggio municipale. Il rapporto commissionale dovrà essere depositato presso la Cancelleria comunale almeno 7 giorni prima della seduta del Consiglio comunale (art. 71 LOC).

4.3 Proposta di decisione

Per le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti annessi, richiamati gli artt. 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 LOC, vi invitiamo a voler

DECRETARE

1. Sono approvate le modifiche dello statuto dell'ERS-BV.

Cordiali saluti.

PER IL MUNICIPIO DI RIVIERA
Il Vice Sindaco _____ Il Segretario: _____

A. Pellanda

P. Laube



Allegati:

Tabella comparativa statuto

<u>Statuto ERS-BV attualmente in vigore</u>	<u>Proposte di modifica</u>
<p style="text-align: center;">1) Scopo, sede, durata</p> <p>Art. 1 Denominazione L'Ente Regionale di sviluppo del Bellinzonese e Valli (di seguito ERS-BV) è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.</p>	<p style="text-align: center;">1) Scopo, sede, durata</p> <p>Art. 1 Denominazione L'Ente Regionale di sviluppo del Bellinzonese e Valli (di seguito ERS-BV) è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.</p>
<p>Art. 2 Sede La sede dell'ERS-BV è Biasca.</p>	<p>Art. 2 Sede La sede dell'ERS-BV è Biasca.</p>
<p>Art. 3 Scopo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'ERS-BV ha per scopo di: <ul style="list-style-type: none"> - adempiere i compiti che la legge sulla politica regionale attribuisce alle organizzazioni regionali; - fungere da piattaforma per lo scambio di esperienze e la promozione di collaborazioni e sinergie per il miglioramento della gestione dei servizi e della cosa pubblica; - creare una tavola rotonda strategica per la discussione di temi quali gli indirizzi di sviluppo, il posizionamento competitivo e la difesa di interessi e prerogative regionali; - svolgere i compiti e i servizi attribuitigli dall'Assemblea 2. Per conseguire i propri scopi l'ERS-BV istituisce l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Bellinzonese e Valli (ARS-BV) e i servizi che ritiene necessari. 3. Per meglio conseguire gli scopi statutari, l'ERS-BV può associarsi ad altre organizzazioni o enti pubblici o privati. 4. L'ERS-BV è senza fini di lucro. 	<p>Art. 3 Scopo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'ERS-BV ha per scopo di: <ul style="list-style-type: none"> - adempiere i compiti che la legge sulla politica regionale attribuisce alle organizzazioni regionali; - fungere da piattaforma per lo scambio di esperienze e la promozione di collaborazioni e sinergie per il miglioramento della gestione dei servizi e della cosa pubblica; - creare una tavola rotonda strategica per la discussione di temi quali gli indirizzi di sviluppo, il posizionamento competitivo e la difesa di interessi e prerogative regionali; - svolgere i compiti e i servizi attribuitigli dall'Assemblea 2. Per conseguire i propri scopi l'ERS-BV istituisce l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Bellinzonese e Valli (ARS-BV) e i servizi che ritiene necessari. 3. Per meglio conseguire gli scopi statutari, l'ERS-BV può associarsi ad altre organizzazioni o enti pubblici o privati. 4. L'ERS-BV è senza fini di lucro.

2) Membri	2) Membri
<p>Art. 4 Membri attivi Sono membri attivi dell'ERS-BV i Comuni dei distretti di Bellinzona, Blenio, Leventina e Riviera e i Patriziati ai quali spettano i diritti e gli obblighi previsti dal presente statuto</p>	<p>Art. 4 Membri attivi Sono membri attivi dell'ERS-BV i Comuni dei distretti di Bellinzona, Blenio, Leventina e Riviera e i Patriziati ai quali spettano i diritti e gli obblighi previsti dal presente statuto .</p>
<p>Art. 5 Membri sostenitori</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Possono essere membri sostenitori le persone fisiche, giuridiche, gli enti di diritto pubblico o privato che versano le quote di cui all'art. 10, cpv. 3. 2. La qualità di membro sostenitore non dà diritto ad essere eletto quale delegato e neppure a designare delegati giusta l'art. 21. 3. I membri sostenitori possono partecipare all'Assemblea con diritto di parola ma senza diritto di voto. 	<p>Art. 5 Membri sostenitori</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Possono essere membri sostenitori le persone fisiche, giuridiche, gli enti di diritto pubblico o privato che versano le quote di cui all'art. 10, cpv. 3. 2. La qualità di membro sostenitore non dà diritto ad essere eletto quale delegato e neppure a designare delegati giusta l'art. 21. 3. I membri sostenitori possono partecipare all'Assemblea con diritto di parola ma senza diritto di voto.
<p>Art. 6 Ammissioni L'ammissione dei membri attivi viene ratificata dall'Assemblea dei delegati; l'ammissione dei membri sostenitori è decisa dal Consiglio direttivo.</p>	<p>Art. 6 Ammissioni L'ammissione dei membri attivi viene ratificata dall'Assemblea dei delegati; l'ammissione dei membri sostenitori è decisa dal Consiglio direttivo.</p>
<p>Art. 7 Dimissioni Ogni membro può dare le dimissioni dall'ERS-BV per la fine dell'anno civile, con un preavviso scritto di sei mesi.</p>	<p>Art. 7 Dimissioni Ogni membro può dare le dimissioni dall'ERS-BV per la fine dell'anno civile, con un preavviso scritto di sei mesi.</p>
<p>Art. 8 Esclusioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Su proposta del Consiglio direttivo, l'Assemblea dei delegati può, con la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti, escludere dall'ERS-BV i membri attivi che violano gravemente i loro doveri e obblighi. 	<p>Art. 8 Esclusioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Su proposta del Consiglio direttivo, l'Assemblea dei delegati può, con la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti, escludere dall'ERS-BV i membri attivi che violano gravemente i loro doveri e obblighi.

<p>2. E' in particolare motivo di esclusione il mancato pagamento, dopo diffida, della tassa e dei contributi fissati dall'ERS-BV.</p> <p>3. E' in particolare motivo di esclusione di un membro sostenitore, decisa dal Consiglio direttivo, l'attività o il comportamento contrari allo scopo dell'ERS-BV o suscettibili di recare grave danno alla sua immagine e al suo buon andamento.</p>	<p>2. E' in particolare motivo di esclusione il mancato pagamento, dopo diffida, della tassa e dei contributi fissati dall'ERS-BV.</p> <p>3. E' in particolare motivo di esclusione di un membro sostenitore, decisa dal Consiglio direttivo, l'attività o il comportamento contrari allo scopo dell'ERS-BV o suscettibili di recare grave danno alla sua immagine e al suo buon andamento.</p>
<p>Art. 9 Diritto al patrimonio Qualsiasi diritto dei membri sul patrimonio sociale è escluso.</p>	<p>Art. 9 Diritto al patrimonio Qualsiasi diritto dei membri sul patrimonio sociale è escluso.</p>
<p style="text-align: center;">3) Risorse</p> <p>Art. 10 Contributi</p> <p>1. I Comuni membri attivi sono tenuti al pagamento di una quota annua procapite, stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. Fa stato il dato ufficiale più recente sulla popolazione finanziaria.</p> <p>2. I Patriziati (e per essi l'ALPA) versano complessivamente un importo pari al 5% dei costi da ripartire.</p> <p>3. I membri sostenitori pagano una tassa annua minima di franchi 200.-.</p> <p>4. I membri delle commissioni consultive (Enti turistici locali, Commissioni dei trasporti, ed eventuali altri) sono esenti da tasse.</p>	<p style="text-align: center;">3) Risorse</p> <p>Art. 10 Contributi</p> <p>1. I Comuni membri attivi sono tenuti al pagamento di una quota annua procapite, stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo, che può variare da un minimo di fr. 1.- a un massimo di fr. 10.-. Fa stato il dato ufficiale più recente sulla popolazione residente permanente.</p> <p>2. I Patriziati (e per essi l'ALPA) versano complessivamente un importo pari al 5% dei costi da ripartire.</p> <p>3. I membri sostenitori pagano una tassa annua minima di franchi 200.-.</p> <p>4. I membri delle commissioni consultive (Enti turistici locali, Commissioni dei trasporti, ed eventuali altri) sono esenti da tasse.</p>
<p>Art. 11 Sussidi ed altre risorse Le altre risorse dell'Associazione sono costituite da sussidi cantonali e federali ed eventuali entrate provenienti da attività e da liberalità private o pubbliche di qualsiasi genere.</p>	<p>Art. 11 Sussidi ed altre risorse Le altre risorse dell'Associazione sono costituite da sussidi cantonali e federali ed eventuali entrate provenienti da attività e da liberalità private o pubbliche di qualsiasi genere.</p>

<p>Art. 12 Responsabilità</p> <p>1. Per i debiti dell'Associazione risponde solamente il patrimonio sociale.</p> <p>2. Ogni responsabilità personale dei membri dell'Associazione o dei membri del Consiglio direttivo, così come dei membri delle Commissioni è esclusa, fatta salva la loro responsabilità ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CCS.</p>	<p>Art. 12 Responsabilità</p> <p>1. Per i debiti dell'Associazione risponde solamente il patrimonio sociale.</p> <p>2. Ogni responsabilità personale dei membri dell'Associazione o dei membri del Consiglio direttivo, così come dei membri delle Commissioni è esclusa, fatta salva la loro responsabilità ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CCS.</p>
<p style="text-align: center;">4) Organizzazione</p> <p>Art. 13 Organi dell'ERS-BV Sono organi dell'ERS-BV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Assemblea dei delegati; - il Consiglio direttivo 	<p style="text-align: center;">4) Organizzazione</p> <p>Art. 13 Organi dell'ERS-BV Sono organi dell'ERS-BV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Assemblea dei delegati; - il Consiglio direttivo
<p style="text-align: center;">A. ASSEMBLEA DEI DELEGATI</p> <p>Art. 14 Composizione</p> <p>1. L'Assemblea si compone di 35 delegati (di norma Sindaci o membri di esecutivi) così suddivisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 rappresentanti del Comune Polo - 10 rappresentanti del Distretto di Bellinzona - 5 rappresentanti del Distretto di Riviera - 5 rappresentanti del Distretto di Leventina - 5 rappresentanti del Distretto di Blenio - 5 rappresentanti dei Patriziati, designati dall'Alleanza patriziale ticinese (ALPA) <p>2. I delegati eletti membri del Consiglio direttivo in rappresentanza dei Comuni e dei Patriziati perdono automaticamente la loro qualità di delegati e vengono sostituiti, in questa funzione, dalle persone designate dai rispettivi enti di appartenenza.</p>	<p style="text-align: center;">A. ASSEMBLEA DEI DELEGATI</p> <p>Art. 14 Composizione</p> <p>1. L'Assemblea si compone di 35 delegati (di norma Sindaci o membri di esecutivi) così suddivisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11 rappresentanti del Comune Polo - 4 rappresentanti del Distretto di Bellinzona - 5 rappresentanti del Distretto di Riviera - 5 rappresentanti del Distretto di Leventina - 5 rappresentanti del Distretto di Blenio - 5 rappresentanti dei Patriziati, designati dall'Alleanza patriziale ticinese (ALPA) <p>2. I delegati eletti membri del Consiglio direttivo in rappresentanza dei Comuni e dei Patriziati perdono automaticamente la loro qualità di delegati e vengono sostituiti, in questa funzione, dalle persone designate dai rispettivi enti di appartenenza.</p>

<p>Art. 15 Convocazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio direttivo convoca due volte all'anno l'Assemblea ordinaria dei delegati, la prima entro il 30 aprile per deliberare sul consuntivo dell'anno precedente e la seconda entro il 30 novembre per deliberare sul preventivo dell'anno successivo. Nelle Assemblee ordinarie possono essere trattati altri oggetti, purché figurino all'ordine del giorno. 2. Hanno diritto di chiedere la convocazione di Assemblee straordinarie il Consiglio direttivo, un Distretto o un quinto dei membri attivi dell'ERS-BV. 3. La convocazione deve essere spedita almeno tre settimane prima della data dell'Assemblea e deve elencare le trattande. 4. Chi chiede la convocazione dell'Assemblea straordinaria deve indicare l'oggetto che desidera sia discusso. 5. Il Consiglio direttivo è tenuto a pronunciarsi sulle domande volte ad ottenere la convocazione dell'Assemblea entro un mese dalla presentazione della richiesta. 6. I membri attivi e sostenitori possono presentare proposte all'Assemblea dei delegati per il tramite del Consiglio direttivo. 	<p>Art. 15 Convocazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio direttivo convoca due volte all'anno l'Assemblea ordinaria dei delegati, la prima entro il 30 aprile per deliberare sul consuntivo dell'anno precedente e la seconda entro il 30 novembre per deliberare sul preventivo dell'anno successivo. Nelle Assemblee ordinarie possono essere trattati altri oggetti, purché figurino all'ordine del giorno. 2. Hanno diritto di chiedere la convocazione di Assemblee straordinarie il Consiglio direttivo, un Distretto o un quinto dei membri attivi dell'ERS-BV. 3. La convocazione deve essere spedita almeno tre settimane prima della data dell'Assemblea e deve elencare le trattande. 4. Chi chiede la convocazione dell'Assemblea straordinaria deve indicare l'oggetto che desidera sia discusso. 5. Il Consiglio direttivo è tenuto a pronunciarsi sulle domande volte ad ottenere la convocazione dell'Assemblea entro un mese dalla presentazione della richiesta. 6. I membri attivi e sostenitori possono presentare proposte all'Assemblea dei delegati per il tramite del Consiglio direttivo.
<p>Art. 16 Tenuta dell'Assemblea L'Assemblea è diretta dal Presidente dell'Assemblea o, nel caso di sua assenza, dal Vice Presidente.</p>	<p>Art. 16 Tenuta dell'Assemblea L'Assemblea è diretta dal Presidente dell'Assemblea o, nel caso di sua assenza, dal Vice Presidente.</p>
<p>Art. 17 Quorum L'Assemblea può validamente deliberare qualsiasi sia il numero dei delegati presenti.</p>	<p>Art. 17 Quorum L'Assemblea può validamente deliberare qualsiasi sia il numero dei delegati presenti.</p>
<p>Art. 18 Ordine del giorno</p>	<p>Art. 18 Ordine del giorno</p>

<ol style="list-style-type: none"> 1. L'Assemblea può deliberare solo sugli oggetti previsti all'ordine del giorno. 2. Con la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti essa può decidere di deliberare anche su oggetti non previsti dall'ordine del giorno. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'Assemblea può deliberare solo sugli oggetti previsti all'ordine del giorno. 2. Con la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti essa può decidere di deliberare anche su oggetti non previsti dall'ordine del giorno.
<p>Art. 19 <i>Votazioni</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ogni delegato ha diritto a un voto. I delegati possono farsi rappresentare da altri membri, rappresentanti del medesimo distretto/ente dietro presentazione di una procura scritta. 2. Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo che, a maggioranza, sia deciso un altro metodo di voto. 	<p>Art. 19 <i>Votazioni</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ogni delegato ha diritto a un voto. I delegati possono farsi rappresentare da altri membri, rappresentanti del medesimo distretto/ente dietro presentazione di una procura scritta. 2. Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo che, a maggioranza, sia deciso un altro metodo di voto.
<p>Art. 20 <i>Maggioranza</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei delegati. 2. Per l'esclusione di un membro attivo occorre la maggioranza dei due terzi dei delegati. 	<p>Art. 20 <i>Maggioranza</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei delegati. 2. Per l'esclusione di un membro attivo occorre la maggioranza dei due terzi dei delegati.
<p>Art. 21 <i>Competenze</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Assemblea dei delegati è l'organo legislativo dell'ERS-BV. 2. Essa è segnatamente competente per: <ul style="list-style-type: none"> - adottare i regolamenti necessari al funzionamento dell'ente; - approvare e modificare lo statuto, riservata la ratifica dei rispettivi Consigli comunali; - nominare l'Ufficio presidenziale, costituito da un Presidente, un Vice Presidente e due Scrutatori. Esso viene nominato per un periodo di 4 anni, la prima volta nella seduta costitutiva, ed è rieleggibile. Qualora un seggio in seno all'Ufficio presidenziale divenisse vacante nel corso del quadriennio, un 	<p>Art. 21 <i>Competenze</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Assemblea dei delegati è l'organo legislativo dell'ERS-BV. 2. Essa è segnatamente competente per: <ul style="list-style-type: none"> - adottare i regolamenti necessari al funzionamento dell'ente; - approvare e modificare lo statuto, riservata la ratifica dei rispettivi Consigli comunali; - nominare l'Ufficio presidenziale, costituito da un Presidente, un Vice Presidente e due Scrutatori. Esso viene nominato per un periodo di 4 anni, la prima volta nella seduta costitutiva, ed è rieleggibile. Qualora un seggio in seno all'Ufficio presidenziale divenisse vacante nel corso del quadriennio, un

<p>nuovo membro sarà eletto per il restante periodo;</p> <ul style="list-style-type: none">- ratificare la nomina del presidente del Consiglio direttivo sulla base di una sola proposta vincolante presentata dallo stesso Consiglio direttivo;- nominare o ratificare (nel caso in cui si tratti di un rappresentante di un comune che ha per statuto diritto ad un rappresentante) i membri del Consiglio direttivo nella misura in cui detta nomina le spetta;- nominare i membri di altre sue eventuali Commissioni;- approvare i rapporti annuali del Consiglio direttivo;- approvare il preventivo e il consuntivo di spesa dell'ERS-BV e in modo distinto quelli relativi ai singoli Servizi e dare scarico al Consiglio direttivo;- votare crediti straordinari;- escludere un membro attivo;- decidere lo scioglimento dell'associazione;- fissare le indennità dovute ai membri del Consiglio direttivo ed a quelli delle commissioni;- stabilire annualmente, su proposta del Consiglio direttivo, la quota annua procapite a carico dei Comuni.	<p>nuovo membro sarà eletto per il restante periodo;</p> <ul style="list-style-type: none">- ratificare la nomina del presidente del Consiglio direttivo sulla base di una sola proposta vincolante presentata dallo stesso Consiglio direttivo;- nominare o ratificare (nel caso in cui si tratti di un rappresentante di un comune che ha per statuto diritto ad un rappresentante) i membri del Consiglio direttivo nella misura in cui detta nomina le spetta;- nominare i membri di altre sue eventuali Commissioni;- approvare i rapporti annuali del Consiglio direttivo;- approvare il preventivo e il consuntivo di spesa dell'ERS-BV e in modo distinto quelli relativi ai singoli Servizi e dare scarico al Consiglio direttivo;- votare crediti straordinari;- escludere un membro attivo;- decidere lo scioglimento dell'associazione;- fissare le indennità dovute ai membri del Consiglio direttivo ed a quelli delle commissioni;- stabilire annualmente, su proposta del Consiglio direttivo, la quota annua procapite a carico dei Comuni.
---	---

<p style="text-align: center;">B. CONSIGLIO DIRETTIVO</p> <p>Art. 22 <i>Composizione</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Il Consiglio direttivo è composto da 7 membri compreso il Presidente e un Vicepresidente, così ripartiti:<ul style="list-style-type: none">- 2 rappresentanti del Comune Polo- 1 rappresentante del Distretto di Bellinzona- 1 rappresentante del Distretto di Riviera- 1 rappresentante del Distretto di Leventina- 1 rappresentante del Distretto di Blenio- 1 rappresentante dei Patriziati.2. Sono eletti i candidati che, considerata la loro appartenenza ai Comuni o alle Regioni, ottengono il maggior numero di voti in seno all'assemblea.	<p style="text-align: center;">B. CONSIGLIO DIRETTIVO</p> <p>Art. 22 <i>Composizione</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Il Consiglio direttivo è composto da 7 membri compreso il Presidente e un Vicepresidente, così ripartiti:<ul style="list-style-type: none">- 2 rappresentanti del Comune Polo- 1 rappresentante del Distretto di Bellinzona- 1 rappresentante del Distretto di Riviera- 1 rappresentante del Distretto di Leventina- 1 rappresentante del Distretto di Blenio- 1 rappresentante dei Patriziati.2. Sono eletti i candidati che, considerata la loro appartenenza ai Comuni o alle Regioni, ottengono il maggior numero di voti in seno all'assemblea.
<p>Art. 23 <i>Durata delle funzioni</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Il Consiglio direttivo, il Presidente e il Vicepresidente restano in carica 4 anni e devono essere eletti entro la fine dell'anno in cui sono tenute le elezioni comunali.2. I membri sono sempre rieleggibili.3. Qualora un seggio in seno al Consiglio direttivo divenga vacante nel corso del quadriennio, il nuovo membro è eletto per il restante periodo.	<p>Art. 23 <i>Durata delle funzioni</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Il Consiglio direttivo, il Presidente e il Vicepresidente restano in carica 4 anni e devono essere eletti entro la fine dell'anno in cui sono tenute le elezioni comunali.2. I membri sono sempre rieleggibili.3. Qualora un seggio in seno al Consiglio direttivo divenga vacante nel corso del quadriennio, il nuovo membro è eletto per il restante periodo.
<p>Art. 24 <i>Convocazione</i></p> <p>Le sedute sono convocate dal Presidente ogni volta che lo reputa opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio direttivo se almeno 3 membri ne fanno richiesta.</p>	<p>Art. 24 <i>Convocazione</i></p> <p>Le sedute sono convocate dal Presidente ogni volta che lo reputa opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio direttivo se almeno 3 membri ne fanno richiesta.</p>

<p>Art. 25 Riunioni del Consiglio direttivo Le riunioni del Consiglio direttivo sono condotte dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in sua assenza dal membro anziano.</p>	<p>Art. 25 Riunioni del Consiglio direttivo Le riunioni del Consiglio direttivo sono condotte dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in sua assenza dal membro anziano.</p>
<p>Art. 26 Quorum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio direttivo può validamente deliberare se è presente la metà dei membri più uno. 2. L'ordine del giorno deve essere trasmesso ai membri del Consiglio direttivo assieme alla convocazione, con un preavviso di sette giorni. 	<p>Art. 26 Quorum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio direttivo può validamente deliberare se è presente la metà dei membri più uno. 2. L'ordine del giorno deve essere trasmesso ai membri del Consiglio direttivo assieme alla convocazione, con un preavviso di sette giorni.
<p>Art. 27 Maggioranza</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le decisioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. 2. I membri del Consiglio direttivo non possono astenersi dal voto. 3. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente. 	<p>Art. 27 Maggioranza</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le decisioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. 2. I membri del Consiglio direttivo non possono astenersi dal voto. 3. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.
<p>Art. 28 Competenze Il Consiglio direttivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è competente per l'applicazione della LPR federale e cantonale ed eventuali altre leggi settoriali; - mette in esecuzione quanto previsto all'art. 3; - indirizza all'Assemblea in forma vincolante una sola proposta relativa alla nomina del Presidente del Consiglio direttivo; - nomina il Vicepresidente; - definisce la struttura organizzativa e il segretariato dell'ERS-BV; - istituisce l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Bellinzonese e Valli (ARS-BV) ai sensi della LaPR; 	<p>Art. 28 Competenze Il Consiglio direttivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è competente per l'applicazione della LPR federale e cantonale ed eventuali altre leggi settoriali; - mette in esecuzione quanto previsto all'art. 3; - indirizza all'Assemblea in forma vincolante una sola proposta relativa alla nomina del Presidente del Consiglio direttivo; - nomina il Vicepresidente; - definisce la struttura organizzativa e il segretariato dell'ERS-BV; - istituisce l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Bellinzonese e Valli (ARS-BV) ai sensi della LaPR;

- negozia, approva e sottoscrive i mandati di prestazione dell'ARS-BV e di eventuali altri servizi;
- assume il/la Direttore/trice ("Regional manager") e gli altri collaboratori dell'ERS-BV;
- cura le relazioni con le Autorità federali, cantonali, comunali, patriziali e altre;
- esegue le decisioni dell'Assemblea, direttamente o per delega tramite eventuali commissioni da esso nominate, con facoltà di subdelega;
- sottoscrive i contratti;
- fissa le remunerazioni del personale;
- fissa i contributi dovuti dai membri attivi giusta l'art.71 CCS, tenendo conto delle necessità determinate dai preventivi e dai consuntivi annuali;
- delibera spese non preventivate fino ad un massimo di fr. 10'000.- per anno;
- nomina le Commissioni che ritiene necessarie sia per il funzionamento dell'ERS-BV che per l'esame di problemi specifici, chiamando a farne parte suoi membri e/o altre persone competenti;
- vigila sull'attività dell'ARS-BV e di eventuali altri servizi;
- propone all'Assemblea i preventivi e consuntivi dell'ERS-BV e dei Servizi;
- rappresenta l'ARS-BV e suoi servizi all'Assemblea;
- attribuisce il mandato all'organo di revisione esterno;
- mette in esecuzione quanto deciso dall'assemblea;
- ha tutte le competenze non esplicitamente deferite ad altri organi dell'Associazione.

- negozia, approva e sottoscrive i mandati di prestazione dell'ARS-BV e di eventuali altri servizi;
- assume il/la Direttore/trice ("Regional manager") e gli altri collaboratori dell'ERS-BV;
- cura le relazioni con le Autorità federali, cantonali, comunali, patriziali e altre;
- esegue le decisioni dell'Assemblea, direttamente o per delega tramite eventuali commissioni da esso nominate, con facoltà di subdelega;
- sottoscrive i contratti;
- fissa le remunerazioni del personale;
- fissa i contributi dovuti dai membri attivi giusta l'art.71 CCS, tenendo conto delle necessità determinate dai preventivi e dai consuntivi annuali;
- delibera spese non preventivate fino ad un massimo di fr. 10'000.- per anno;
- nomina le Commissioni che ritiene necessarie sia per il funzionamento dell'ERS-BV che per l'esame di problemi specifici, chiamando a farne parte suoi membri e/o altre persone competenti;
- vigila sull'attività dell'ARS-BV e di eventuali altri servizi;
- propone all'Assemblea i preventivi e consuntivi dell'ERS-BV e dei Servizi;
- rappresenta l'ARS-BV e suoi servizi all'Assemblea;
- attribuisce il mandato all'organo di revisione esterno;
- mette in esecuzione quanto deciso dall'assemblea;
- ha tutte le competenze non esplicitamente deferite ad altri organi dell'Associazione.

<p>Art. 29 Rappresentanza</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio direttivo rappresenta l'ERS-BV ed i suoi servizi di fronte ai terzi. 2. L'Associazione è vincolata dalla firma a due del Presidente (in sua assenza del Vicepresidente) e del Direttore/trice o dell'Aggiunto/a. 	<p>Art. 29 Rappresentanza</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio direttivo rappresenta l'ERS-BV ed i suoi servizi di fronte ai terzi. 2. L'Associazione è vincolata dalla firma a due del Presidente (in sua assenza del Vicepresidente) e del Direttore/trice o dell'Aggiunto/a.
<p>Art. 30 Compiti dell'organo di revisione</p> <p>Il mandato all'organo di revisione sarà assegnato secondo i disposti dell'art. 171 cpv. 2 e 4 della Legge organica comunale, del 10 marzo 1987, modificato il 07 maggio 2008 e dei disposti contenuti nelle direttive dipartimentali.</p> <p>Il controllo esterno dovrà essere effettuato da persona o impresa di revisione abilitate quale perito revisore ai sensi degli art. 4 e 6 della Legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori, del 14 dicembre 2005 (LSR).</p>	<p>Art. 30 Compiti dell'organo di revisione</p> <p>Il mandato all'organo di revisione sarà assegnato secondo i disposti dell'art. 171a cpv. 2 e 4 della Legge organica comunale, del 10 marzo 1987, modificato il 07 maggio 2008 e dei disposti contenuti nelle direttive dipartimentali.</p> <p>Il controllo esterno dovrà essere effettuato da persona o impresa di revisione abilitate quale perito revisore ai sensi degli art. 4 e 6 della Legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori, del 14 dicembre 2005 (LSR).</p>
<p>Art. 31 Commissioni consultive</p> <p>Il Consiglio direttivo si avvale della consulenza di commissioni consultive permanenti. Della commissione turismo ed economia fanno parte almeno gli enti turistici locali. Della commissione territorio e mobilità fanno parte almeno le due commissioni regionali dei trasporti.</p> <p>Il Consiglio direttivo ha la facoltà di designare ulteriori commissioni di supporto alla propria attività.</p>	<p>Art. 31 Commissioni consultive</p> <p>Il Consiglio direttivo si avvale della consulenza di commissioni consultive permanenti. Della commissione turismo ed economia fa parte almeno l'Organizzazione turistica regionale. Della commissione territorio e mobilità fanno parte almeno le due commissioni regionali dei trasporti.</p> <p>Il Consiglio direttivo ha la facoltà di designare ulteriori commissioni di supporto alla propria attività.</p>
<p style="text-align: center;">5) Patrimonio sociale</p> <p>Art. 32 Composizione</p> <p>Il patrimonio dell'Associazione si compone degli attivi della stessa, dedotti i debiti, sulla base dei bilanci annuali.</p>	<p style="text-align: center;">5) Patrimonio sociale</p> <p>Art. 32 Composizione</p> <p>Il patrimonio dell'Associazione si compone degli attivi della stessa, dedotti i debiti, sulla base dei bilanci annuali.</p>

6) Disposizioni finali	6) Disposizioni finali
<p>Art. 33 Scioglimento</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lo scioglimento è deciso dall'Assemblea, appositamente convocata con il preavviso di un mese, con la maggioranza dei due terzi dei delegati.2. I beni dell'Associazione devono essere devoluti a enti o istituzioni che perseguono uno scopo identico o simile d'interesse pubblico del comprensorio interessato e che sono posti al beneficio dell'esonero fiscale.	<p>Art. 33 Scioglimento</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lo scioglimento è deciso dall'Assemblea, appositamente convocata con il preavviso di un mese, con la maggioranza dei due terzi dei delegati.2. I beni dell'Associazione devono essere devoluti a enti o istituzioni che perseguono uno scopo identico o simile d'interesse pubblico del comprensorio interessato e che sono posti al beneficio dell'esonero fiscale.
<p>Art. 34 Liquidazione</p> <p>Il Consiglio direttivo provvede alla liquidazione dell'Associazione, salvo diversa decisione dell'Assemblea dei delegati. I liquidatori dovranno presentare un rapporto ed un conteggio di liquidazione finale all'Assemblea dei delegati.</p>	<p>Art. 34 Liquidazione</p> <p>Il Consiglio direttivo provvede alla liquidazione dell'Associazione, salvo diversa decisione dell'Assemblea dei delegati. I liquidatori dovranno presentare un rapporto ed un conteggio di liquidazione finale all'Assemblea dei delegati.</p>
<p>Art. 35 Iscrizione a Registro di Commercio</p> <p>Il Consiglio direttivo può richiedere l'iscrizione dell'Associazione al Registro di Commercio competente.</p>	<p>Art. 35 Iscrizione a Registro di Commercio</p> <p>Il Consiglio direttivo può richiedere l'iscrizione dell'Associazione al Registro di Commercio competente.</p>
<p>Art. 36 Entrata in vigore</p> <p>Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, che entra in vigore immediatamente con l'approvazione dell'assemblea costitutiva, valgono le norme del Codice civile svizzero.</p>	<p>Art. 36 Entrata in vigore</p> <p>Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, che entra in vigore immediatamente con l'approvazione dell'assemblea costitutiva, valgono le norme del Codice civile svizzero.</p>